

REGOLAMENTO (CEE) N. 2589/70 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1970

relativo all'apertura ed alla ripartizione di un contingente tariffario comunitario supplementare di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % e sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, per il 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % e sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 2613/69 del 15 dicembre 1969 ⁽¹⁾, ha aperto e ripartito fra gli Stati membri, per il 1970, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 3.000 tonnellate in esenzione da dazio doganale;

considerando che, basandosi unicamente sulle stime del consumo, della produzione e delle esportazioni verso i paesi terzi e del traffico di perfezionamento attivo effettuate dai governi di ciascuno Stato membro, sembra che nel 1970 il fabbisogno comunitario di ferro-cromo superraffinato possa essere coperto dal suddetto contingente tariffario comunitario di 3.000 tonnellate; che nel 1967, ultimo anno in cui sono stati accordati contingenti tariffari per le leghe di ferro in questione, detti contingenti hanno raggiunto il volume totale di 3.960 tonnellate; che, nel caso specifico ed in via eccezionale, sembra opportuno aumentare ragionevolmente il volume del contingente tariffario comunitario aperto per l'anno 1970, per non intaccare bruscamente le correnti tradizionali di scambi fra alcuni consumatori comunitari e fornitori dei paesi terzi; che un volume contingenziale supplementare di 400 tonnellate ad un dazio doganale del 5 % sembra atto a raggiungere tale obiettivo, pur spronando i consumatori della CEE ad effettuare maggiori approvvigionamenti nella Comunità; che occorre procedere alla ripartizione del contingente supplementare in questione,

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1970, il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % e sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della sottovoce ex 73.02 E I, viene sospeso fino al 5 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario supplementare di 400 tonnellate.

Articolo 2

Il volume supplementare di 400 tonnellate è ripartito come segue tra gli Stati membri:

Germania	67 t
Francia	1 t
Italia	330 t
Paesi Bassi	1 t
Unione economica belgo-lussemburghese	1 t.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.
2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alla aliquota assegnatagli.
3. Lo Stato di esaurimento dell'aliquota di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni del prodotto considerato presentate in dogana mediante dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni provenienti da paesi terzi effettivamente imputate alla loro aliquota.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 15.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. LEUSSINK
